

una iscrizione si paga il terzo della tassa pagata per l'iscrizione: in alcun caso però la tassa non può eccedere lire sei, nè essere minore di soldi dieci.

114. Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio si pagherà lir. 1., e non si esigerà il bollo.

115. Per le copie degli atti deposti o trascritti, o delle iscrizioni registrate nell'Ufficio delle ipoteche collazionate o firmate, si paga soldi dieci per ogni foglio.

Il foglio è di due facciate, la facciata non minore di trenta linee.

In verun caso però la tassa non è minore di soldi dieci.

116. Per ogni certificato di trascrizione, iscrizione, o di non esisterne alcuna, oltre la scrittura come all'art. precedente, si pagherà la tassa di lire due.

117. Le iscrizioni dei crediti, e le trascrizioni in favore dello Stato, del R. Demanio, e della Nazione saranno fatte dal Conservatore senza esigere alcun salario.

118. Il Conservatore non è in dovere di fare alcun registro ne' suoi libri, se contemporaneamente non gli venga pagato la tassa corrispondente.

In caso di qualche differenza sull'importo della tassa, si fa il pagamento della somma ricercata dal Conservatore in via di deposito.

119. Il Conservatore è tenuto del proprio per le tasse inesatte.